

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige 170
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Gennaio 2010

Anno V II
 N. 1

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Gennaio 2010

15 gennaio
 Venerdì

- Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di dicembre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi

16 gennaio
 Venerdì

- Versamento Iva mese di dicembre
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di dicembre

20 gennaio
 Mercoledì

- Presentazione elenchi Intra mese di dicembre

1 febbraio
 Lunedì

- Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1.1.2010
- Presentazione elenchi Intra IV trimestre e annuali

Sommario

Pag. 1 Scadenze del mese.

Pag. 2 Finanziaria 2009

Pag. 3 *Continua* Finanziaria 2009

Pag. 3 Decreto milleproroghe

Pag. 4 *Continua* Decreto milleproroghe

Pag. 4 Deducibilità Irap

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2010: principali novità

Finanziaria 2010

(Legge 23.12.2009, n. 191)

Rivalutazione partecipazioni e terreni

(art. 2, comma 229)

E' riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- Terreni edificabili e con destinazione agricola;
- Partecipazioni non quotate

posseduti al **primo gennaio 2010**, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

La rivalutazione richiede:

- il versamento di un'**imposta sostitutiva** pari al:
 - **4%** per quanto riguarda i **terreni e le partecipazioni qualificate**;
 - **2%** per quanto riguarda le **partecipazioni non qualificate**.
- la redazione di una **perizia giurata di stima** che individua il valore del terreno/partecipazione alla data del primo gennaio 2010.

Il **termine** per poter beneficiare della nuova rivalutazione è fissato per il giorno **31 ottobre 2010**.

Recupero del patrimonio edilizio

(art. 2, comma 10)

Vengono prorogate le agevolazione Irpef del 36% con riferimento alle spese sostenute fino alla data del 31.12.2012 per quanto riguarda:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio**: vengono mantenuti i **limiti** relativi alla spesa massima per **ciascun immobile** oggetto dell'intervento (• 48.000) e l'obbligo di indicare separatamente in fattura il **costo della manodopera**;
- l'**acquisto o l'assegnazione di un'unità immobiliare** facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di un'impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.

L'agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso **tra il primo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012**, a condizione che l'immobile sia ceduto/assegnato entro il **30 giugno 2013**.

Credito di imposta "ricerca e sviluppo"

(art. 2, comma 236)

Viene riproposta la concessione di un credito di imposta per le spese sostenute inerenti la "ricerca e sviluppo" anche **per gli anni 2010 e 2011**.

Un apposito D.M. stabilirà le **modalità attuative**.

Aliquota Iva interventi di recupero del patrimonio edilizio

(art. 2, comma 11)

L'**aliquota Iva** relativa alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto "interventi di **recupero del patrimonio edilizio** (art. 31, comma 1, lett. a), b), c), e d), Legge n. 457/78), realizzati su fabbricati a **prevalente destinazione abitativa**, è fissata a regime nella misura ridotta del **10%**.

L'attuale disposizione normativa prevede quindi l'aliquota Iva al 10% relativamente ai seguenti interventi:

- Interventi di **manutenzione ordinaria o straordinaria** su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa (lett. a) e b) della citata Legge n. 457/78);
- **Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione** edilizia (lett. c) e d) della citata Legge n. 457/78).

Rimane fissata invece sempre al **20%** l'**aliquota Iva** relativa agli interventi di **ordinaria o straordinaria manutenzione** su altre unità immobiliari (ad es. negozi, uffici, ecc.).

Detassazione del salario di produttività

(art. 2, commi 156, lett. b e 157)

Prorogata per il 2010 la disposizione che propone

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua Finanziaria 2010

la **tassazione agevolata** (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di **premio produzione** per un limite **massimo di Euro 6.000**

e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare **non superiore ad Euro 35.000**.

Compensazione credito Iva

Compensazione del credito Iva Novità 2010

(Art. 10 D.L. 1 Luglio 2009, n. 78)

La normativa ha introdotto **limiti alla possibilità di compensare i crediti Iva** (annuali o periodici) al fine di contrastare i fenomeni di indebito utilizzo di somme a credito non esistenti.

Le novità previste riguardano l'obbligo di presentare la **dichiarazione Iva** per poter utilizzare in compensazione il credito Iva di importo eccedente euro 10.000 e l'obbligo di apporre il **visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione di crediti Iva per importi superiori ad Euro 15.000.

Il credito Iva 2008 esposto nella dichiarazione Iva 2009, nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 emersi dalle istanze IVA TR presentate nel corso del 2009 **continuano ad essere utilizzabili** in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, in base alle **vecchie norme**.

1) Compensazione crediti Iva superiori ad Euro 10.000 annui

La citata norma stabilisce che la compensazione dei crediti Iva "per importi superiori ad Euro 10.000 sarà effettuabile solo **a partire dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza da cui emerge il credito stesso" (modello TR con riferimento ai rimborsi Iva trimestrali).

Così, se in precedenza il credito Iva era utilizzabile in compensazione orizzontale a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di riferimento (1 gennaio per crediti emergenti dalla dichiarazione Iva annuale), ora occorrerà attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione annuale, ovvero dell'istanza infrannuale.

a) Modalità operative

L'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale scatta solamente all'effettivo superamento dell'importo di Euro 10.000, con conseguente possibilità di compensare fino a detta soglia senza alcun vincolo, né temporale, né di preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Quindi in presenza di un credito Iva 2009 di importo pari ad Euro 14.000, l'importo che si **potrà utilizzare in compensazione** già da gennaio 2010 è di Euro 10.000, mentre bisognerà attendere l'invio della dichiarazione Iva per poter compensare il credito rimanente pari ad Euro 4.000.

b) Credito annuale e credito trimestrale

Il limite di Euro 10.000 è riferito all'**anno di maturazione del credito** e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA:

- annuale, o
- infrannuale.

c) Canale utilizzabile per le compensazioni del credito Iva

Ulteriore novità riguarda l'obbligo di utilizzare, per poter avvalersi in compensazione nel mod. F24 di un credito Iva annuale / trimestrale superiore ad Euro 10.000, i seguenti canali telematici:

- **Entratel o Fisconline**, se l'invio è eseguito direttamente dal contribuente;
- **Entratel**, se l'invio è eseguito da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.

L'utilizzo in compensazione con mod. F24 di un

FISCO PRATICO

magazine

Gennaio 2010

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Continua **Compensazione credito Iva**

credito Iva di importo **fino ad Euro 10.000** potrà invece avvenire utilizzando i normali canali di pagamento quale home banking e remote banking.

2) Visto di conformità per la compensazione del credito Iva

Altra novità riguarda l'obbligo, nel caso si intenda utilizzare in compensazione un credito Iva di importo **superiore ad Euro 15.000**, di apporre sulla dichiarazione Iva il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

a) Modalità operative

Si ritiene che l'obbligo di apporre il visto di conformità scatti nel momento in cui il credito utilizzato in compensazione ecceda euro 15.000.

Così, ad esempio, nel caso in cui un contribuente possa disporre di un credito Iva pari ad Euro 40.000, l'utilizzo in compensazione sarà:

- libero fino al limite di **Euro 10.000**;
- vincolato alla presentazione della dichiarazione Iva per l'utilizzo del credito Iva di importo compreso nell'intervallo **Euro 10.000 - 15.000**;
- con obbligo di apporre il visto di conformità per utilizzi eccedenti la misura di **Euro 15.000**.

b) Soggetti che possono rilasciare il visto

- **Professionisti abilitati** alla trasmissione telematica (Dottori Commercialisti, ragionieri iscritti all'Albo, Consulenti del Lavoro);
- **Responsabile** dell'assistenza fiscale di un CAF imprese iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti/ragionieri.

3) Controlli

I controlli implicano la verifica della:

- regolare **tenuta e conservazione delle scritture** contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva;
- corrispondenza dei dati esposti nella **dichiarazione** alle risultanze delle **scritture** contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella **scritture contabili alla relativa documentazione**.

Tale verifica **non comporta valutazioni di merito**,

ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, con riferimento all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti fiscalmente, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.

Controllo codice di attività

L'apposizione del visto di conformità **presuppone il controllo** che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione Iva **corrisponde a quello risultante dalla documentazione** contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

Controllo preliminare

Chi appone il visto di conformità deve verificare la sussistenza di **una delle fattispecie** che sono idonee a generare una eccedenza Iva a credito, vale a dire la presenza di operazioni:

- attive con **aliquote più basse** rispetto a quelle sugli acquisti e importazioni, in via prevalente;
- **non imponibili**;
- di acquisto o importazione di **beni ammortizzabili**;
- **non soggette ad Iva**;
- non imponibili effettuate da **produttori agricoli**.

Controlli specifici

- 1) **Credito Iva destinato in compensazione pari o superiore al volume d'affari**: deve essere effettuata l'**integrale verifica** della corrispondenza tra documentazione e dati esposti nelle scritture contabili;
- 2) **Altri casi**: la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini Iva con imposta **superiore al 10%** dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione e deve essere conservata copia al fine di attestare la corretta esecuzione dei controlli previsti unitamente alla check-list del controllo svolto (se, ad es., l'ammontare complessivo di Iva detratta è Euro 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a Euro 10.000).